

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1630

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER,
PETERLINI, KOFLER, MICHELINI, BETTA, SALZANO e
RUVOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2002

—————

Riconoscimento di un credito d’imposta per le opere
di bonifica dall’amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della bonifica dell'amianto è da tempo all'attenzione dell'opinione pubblica e del legislatore. Esattamente dieci anni fa, con l'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, si dettava una disciplina organica della materia, che forse necessita di qualche modifica ma rappresenta un punto fermo nell'ordinamento. La legge si prefigge due obiettivi; tutelare le persone e soprattutto i lavoratori che si trovano a contatto con l'amianto; bonificare i siti inquinati.

A quest'ultimo fine, occorre intervenire in modo più deciso di quanto già sia stato fatto nel settore dell'edilizia, che ha visto nel passato un massiccio impiego di amianto. Il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale (di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468) già prevede che tra i soggetti benefi-

ciari dei contributi pubblici per la bonifica dei siti rientrino anche i proprietari di edifici ad uso residenziale, a conferma della crucialità della questione. Occorre però fare un salto di qualità nell'azione pubblica, prevenendo un intervento che non abbia soltanto valenza economica ma sia utile per coinvolgere i cittadini «tutti» nell'opera di bonifica del nostro territorio dai prodotti contenenti amianto.

Questa opera capillare deve essere incentivata attraverso benefici che il cittadino possa avere in forma immediata e tangibile, con la concessione di un «credito d'imposta» immediatamente spendibile sia in pagamento di imposte indirette che di imposte dirette.

Il costo è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, specificamente dedicata ai programmi di tutela ambientale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ed alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito.

3. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva, spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque dovrà essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

